Conto corrente con la Posta

Anno 97° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 gennaio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 7 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti addì 30 novembre 1937-XVI, registro 21 Africa Italiana, foglio n. 59.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo dal Comandante delle Forze armate della Somalia e dal Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana:

MEDAGLIA D'ORO.

Biffi Francesco fu Giovanni, nato il 28 ottobre 1908 a Faenza, sergente maggiore della Banda « Pellizzari » (alla memoria). — Volontario in A. O. partecipava con una banda armata a sanguinosi scontri con preponderanti forze ribelli, dando costante prova di ardire, slancio e coraggio. Sempre presente ove maggiore era il pericolo e colpito due volte a cinque metri da una mitragliatrice nemica, mentre intorno a lui cadevano i suoi gregari, sapeva far tacere lo spasimo delle ferite e spronare ancora in un supremo sforzo gli uomini alla lotta, lanciandoli al successo. Moriva gloriosamente con la serenità dei forti. Fulgido esempio di sacrificio e di virtù militari. — Arbagoma, 18 gennaio 1937-XV.

Cimmarrusti Vittoriano fu Francesco e di Bruno Teresa, nato ad Adelfia (Bari) il 18 febbraio 1912, carabiniere della 1ª Banda autocarrata CC. RR. (alla memoria). — Ferito gravemente ad un braccio da pallottola esplosiva, anzichè avviarsi alla sezione sanità come gli era stato ordinato, ritornava dopo sommaria medicazione, sulla linea di combattimento. Scorti armati abissini in agguato sulla destra della propria centuria, li attaccava a colpi di moschetto. Ferito una seconda volta, e non più in grado di imbracciare l'arma, proseguiva l'impari lotta con le bombe a mano uccidendo tre avversari, finchè crivellato di colpi cadeva gloriosamente sul campo. Sublime esempio di consapevole eroico sacrificio. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

De Alessandri Giovanni di Alessandro e di Paolina Trento, nato il 3 gennaio 1895 a Milano, capora' maggiore della Banda « Pellizzari » (alla memoria). — Capitano retrocesso, volontario in A. O., volle con fermo, costante proposito redimersi e gettare fra il passato e il presente il suo corpo a prova del pentimento, a purificazione dello spirito, per lasciare all'adorata figlia un nome onorato. Pregò il superiore di affidargli posto d'onore, pregò il destino di aiutarlo alla mèta. Al comando centuria di una banda, la comandò in modo ammirabile, esempio di coraggio, freddo sprezzo del pericolo, sempre in piedi, temerariamente sfidando la morte che desiderava come purificatrice. Rimproverato, alla vigilia di un aspro combattimento, dal comandante perchè nella lotta si esponeva troppo, estraendo dal portafoglio il ritratto della figlia « le giuro su questa - disse - ch'ella non avrà a lamentarsi di avermi ricevuto alla banda. Non ci sarà nessuno, domani, avanti a me. E farò vedere come combattono gli Italiani ». E mantenne la promessa. In un furioso attacco contro un nido di mitragliatrici scatta per il primo, si lancia con pugnale e bombe a mano, è ferito più volte, cadono i suoi intorno a lui, ma in un ultimo sforzo giunge all'arma nemica, pugnala il tiratore, coi nome della figlia sulle labbra, sorridente si abbatte. Il corpo è crivellato di ferite, l'anima è in Cielo, il nome è di un eroe. — Chevenna, 20 gennaio 1937-XV.

Pelizzari Germano fu Arrigo e fu Lucia Naglos, nato a Padova il 4 giugno 1900, capitano fanteria in S.P.E. del R.C.T.C. Somalia. — Ufficiale pienamente degno del nome e della fama della stirpe italica. Animo di asceta, carattere d'acciaio cesellato da sana educazione e rude esperienza; ha sempre nel lavoro, nel dovere, nell'ardire, attinto forza e scintilla allo slancio verso il bello ed il grande Forgiatore di animi, trascinatore di uomini, ha scelto, istruito, condotto la sua banda indigeni in modo superbo lanciandola alla vittoria, sempre primo, sempre avanti, imponendosi alla ammirazione convinta, entusiasta. In tre successivi combattimenti, tre proposte di medaglia d'argento e tre ferite gloriose. Nei tre gesti eroici lo si vide sempre in piedi saldo, sicuro, impavido come se dal sangue versato, dalle carni martoriate traesse nuovo vigore, nuovo slancio, nuova fede ed il dolore gli riuscisse invito a rimanere saldo e sicuro al suo posto di capo: esempio, guida e sprone. Costretto dalla malignità della ferita all'amputazione di un piede, sopportava lo strazio con lo stesso animo col quale aveva affrontato il nemico in campo, lieto di offrire il sacrificio alla Patria. Ogni suo atto di guerra è stato espressione di fede, di forza, di volontà, ogni suo pensiero un alimento alla sacra fiamma del dovere, ogni sacrificio degno degli eroi leggendari. — Gergertù, 10 novembre 1936 - Hulé, 31 gennaio - Beggi (Iebandò), 2 febbraio 1937-XV.

MEDAGLIA DI ARGENTO.

Auro D'Alba fu Giuseppe e di fu Amici Maria, nato a Roma il 14 marzo 1888, console generale della M.V.S.N., capo del reparto stampa, propaganda e storico della Milizia volontaria sicurezza nazionale. — Capo durante tutta la campagna italo-etiopica del reparto mobile stampa, propaganda e storico della M.V.S.N., animato da fervida passione e da piena consapevolezza dei suoi doveri, non esitava a recarsi sulle prime linee in mezzo alle camicie nere combattenti. Durante la battaglia dell'Endertà nella notte del 16 febbraio 1936, sulla posizione di Adi Serghen, tenuta dalla 104ª Legione della divisione « 3 Gennaio » e soggetta a reiterati attacchi del nemico, dava bella prova di calmo ardimento, di sereno sprezzo del pericolo, riuscendo di sicuro esempio alle camicie nere impegnate. Durante la battaglia dello Scirè nella sera del 4 marzo 1936, nella impervia regione del passo di Af Gagà, sotto la fucileria avversaria e la incombente minaccia di una imboscata, si prodigava di sua iniziativa per riordinare e spingere avanti una colonna di autocarrette, da cui dipendeva il vettovagliamento ed il munizionamento della Divisione « 21 Aprile » e brillantemente raggiungeva lo scopo con avvedute disposizioni, con vibrante cameratismo, con elevato spirito di sacrificio. — Campagna italo-etiopica 1935-1936 - Adi Serghen, 16 febbraio 1936 - Af Gagà, 4 marzo 1936-XIV.

Lequio Tommaso fu Clemente e fu Luisa Gevanzani, da Cuneo, maggiore di cavalleria in S.P.E. del 1° Gruppo squadroni indigeni. — Comandante di gruppo squadroni indigeni, durante un intenso ciclo operativo, confermava le sue brillanti doti di soldato valoroso e di comandante esperto. Con audacia e perizia affrontava e batteva, in più combattimenti, rilevanti forze avversarie, fiaccandone la baldanza, infliggendo loro dure perdite, efficacemente contribuendo alla repressione della ribellione nello Scioa. Costante esempio ai suoi dipendenti di sprezzo del pericolo, di audacia cosciente, di serena valutazione della situazione. — Scioa, luglio-ottobre 1936-XIV.

Serafini Washington di Guidobaldo e di Cangiotti Cornelia, nato a Pesaro il 16 gennaio 1913, sottotenente di complemento nel VI Battaglione indigeni. — Comandante di plotone di retroguardia di compagnia isolata ed attaccata da forze ribelli grandemente superiori di numero, sosteneva da solo, contenendolo con bravura, l'urto violento dell'avversario, dando modo al reparto di approntarsi a difesa. In due giorni di aspra lotta caduto il comandante di compagnia fu l'anima della resistenza eroica, prodigandosi con generoso ardimento e superbo sprezzo del pericolo, riuscendo infine a fiaccare la baldanza avversaria e liberarsi dalla stretta portando ordinatamente in salvo i superstiti e tutti i materiali. — Torrente Dennevà, 11-12 luglio 1936-XIV.

Kalifa Kaled fu Hossein Turchi, nato a Jefren (Tripolitania) il 13 marzo 1891, capitano indigeno del R.C.T.C. della Libia. — Capitano indigeno della Libia, valoroso e tenace, durante la conquista dell'Impero concorreva con tutte le sue energie, col suo coraggio e con la sua viva intelligenza al successo delle nostre armi. Oltre al compito, brillantemente assolto, di svolgere intensa e attiva propaganda morale fra i nostri ascari libici, suoi correligionari, per mantenere coesione e spirito elevato, nelle operazioni che portavano alla definitiva pacificazione del Gara-Mulata e del Cercer confermava, in più combattimenti, il suo valore, le sue belle doti di comandante avveduto e capace e la sua provata lealtà verso l'Italia. — Settore ferrovia, Gara-Mulata, Cercer, luglio-novembre 1936-XIV-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Berardi Giovanni di Carlo e fu Irene Quirico, nato il 5 maggio 1902 a Valfenere d'Asti (Asti), capitano in S.P.E. 1° Gruppo squadroni indigeni. — Durante un lungo scontro con forze ribelli, riusciva a contenere l'impeto dell'avversario. Accortosi che il nemico minacciava sul rovescio la destra dello schieramento, si slanciava decisamente all'assalto, ricacciando l'avversario ed infliggendogli perdite notevoli. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

Baldi Maurizio di Attilio e di Nicolai Giuseppina, nato a Roma il 21 agosto 1897, centurione della M.V.S.N. addetto al reparto stampa, propaganda e storico della M.V.S.N. — Addetto durante tutta la campagna italo-etiopica al reparto mobile stampa, propaganda e storico della M.V.S.N. pur di assolvere completamente agli incarichi affidatigli non esitava a recarsi fra le camicie nere impegnate sulla linea di fuoco. Durante la battaglia dello Scirè, nella serata del 4 marzo 1936, nella impervia regione del passo di Af Gagà, sotto la fucileria nemica e la incombente minaccia di una imboscata, coadiuvava in modo altamente lodevole il suo capo nell'azione intesa a riordinare e spingere avanti una colonna di autocarrette, seriamente scompaginata dal fuoco nemico e da vari incidenti, dalla quale dipendeva il vettovagliamento ed il munizionamento della Divisione « 21 Aprile ». Dimostrava in tale circostanza vibrante cameratismo, sereno ardimento, sprezzo del pericolo e verace spirito di sacrificio. — Campagna italo-etiopico 1935-36 - Af Gagà, 4 marzo 1936-XIV.

Galletti Angelo fu Francesco e di Viviani Lucia, nato a Cortona (Ronzano), prov. di Arezzo il 15 luglio 1899, 1° tenente in S.P.E. del 1° battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia, impegnatosi il grosso dell'avanguardia con forti reparti ribelli, con celere ed abile manovra, aggirava l'ala dello schieramento avversario infliggendogli gravi perdite. Per tutto lo svolgersi del combattimento, accorrendo ove più era necessaria la sua presenza, incitava i suoi uomini alla lotta con l'esempio e la parola. — Monte Conduda, 24 giugno 1936-XIV.

Hazon Azolino fu Guglielmo Alberto e fu Ortensia Perghem, nato a Torino il 20 luglio 1883, colonnello dei CC. RR. in S.P.E. del Comando superiore CC. RR. in A. O. I. — Durante l'occupazione di Addis Abeba, e nel successivo periodo operativo e di assestamento della città e zona periferica, dava costante esempio di dedizione al dovere, prodigandosi instancabilmente per il migliore impiego dei dipendenti reparti. Durante l'attacco dei ribelli, accorreva da un punto all'altro della città per dirigere ed animare, attraversando più volte, con sereno ardimento e cosciente sprezzo del pericolo, zone battute dal fuoco avversario. — Addis Abeba, 5 maggio - 28-29-30 luglio 1936-XIV.

Mele Giuseppe Luciano fu Aurelio e di Maria Camuri, nato a Bari il 2 ottobre 1904, capo manipolo M.V.S.N. della Banda « Hamasien ». — Comandante di una centuria di banda in avanguardia impegnato da forti nuclei avversari che tentavano di ostacolare la marcia di una colonna in azione contro ribelli, con ardimento, pronto intuito e coraggio personale, dando mirabile esempio ai suoi gregari si slanciava all'assalto e, col fuoco e la baionetta, riusciva a disperdere il nemico infliggendogli gravi perdite. Giornalista volontario e combattente in A. O. — Abuillé, 17 dicembre 1936 - Monte Kuiù, 20 dicembre 1936-XV.

Romagnoli Ferdinando di Luigi e di Guiducci Ida, nato a Perugia il 10 febbraio 1889, 1° centurione M.V.S.N. addetto al Reparto stampa, propaganda e storico della Milizia volontaria sicurezza nazionale. — Addetto durante tutta la campagna italo-etiopica al reparto mobile stampa, propaganda e storico della M.V.S.N., pur di assolvere completamente agli incarichi affidatigli, non esitava a recarsi fra le camicie nere impegnate sulle linee di fuoco. Durante la battaglia dello Scirè, nella serata del 4 marzo 1936, nella impervia regione del passo di Af Gagà, sotto la fucileria nemica e la incombente minaccia di una imboscata, coadiuvava in modo altamente lodevole il suo capo nell'azione intesa a riordinare e spingere avanti una colonna di autocarrette, seriamente scompaginata dal fuoco nemico e da vari incidenti, dalla quale dipendeva il vettovagliamento ed il munizionamento della Divisione « 21 Aprile ». Dimostrava in tale circostanza vibrante cameratismo, sereno ardimento, sprezzo del pericolo e verace spirito di sacrificio. — Campagna italo-etiopica 1935-1936 - Af Gagà, 4 marzo 1936-XIV.

Zincone Cesare fu Enrico e di Gaetana Oletti, nato il 19 aprile 1894 a Potenza, capitano in S.P.E. del 1° Gruppo squadroni indigeni. — Interveniva prontamente, attraversando al galoppo zona battuta dal nemico, sul fianco dello schieramento, impegnandosi decisamente con forti nuclei ribelli. Con successivi attacchi, risolti in corpo a corpo, a colpi di bombe a mano, riusciva ad aver ragione dell'avversario che subiva sensibili perdite. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE.

Bellavia Giuseppe, tenente del Genio, comandante sezione R. T. — Comandante di sezione radio presso una colonna operante, partecipava a tutte le azioni per la presa di Harar, dando prova, in ogni circostanza, di alto senso del dovere e spirito di sacrificio, anche quando l'intenso fuoco avversario metteva in serio pericolo l'incolumità del personale e materiali. Bello esempio di virtù militari e sprezzo del pericolo. — Gunugadu-Dire Daua, 23 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Calcagno Amato, 1° capitano medico, dirigente del servizio sanitario della colonna « Agostini ». — Dirigente il servizio sanitario di una colonna d'attacco si spingeva per l'assolvimento del suo dovere, sulle linee più avanzate, noncurante del pericolo e dimostrando grande coraggio e valore personale. — Gunugadu-Dire Daua, 23 aprile-5 maggio 1936-XIV.

Cubeddu Ovidio, sergente (28880) nucleo M. P. gruppo squadroni indigeni. — Accortosi di un'infiltrazione nemica entro le nostre linee, si slanciava animosamente, con un plotone, sull'avversario respingendolo dopo viva lotta. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

Cutellè Antonio di Pietro e di Mamone Annunziata, nato il 6 gennaio 1912 a Plaesano (Reggio Calabria), sottotenente di complemento 1° Gruppo squadroni indigeni. — Comandante di un nucleo armi pesanti, durante un lungo scontro con importanti forze ribelli, dando prova di ardire e coraggio, impiegava le sue armi con perizia ed efficacia, respingendo reiteratamente l'avversario che contrattaccava di poi a colpi di bombe a mano. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

De Canio Edoardo di Vincenzo e di Maellare Giovanna, nato a Modugno (Bari) il 29 gennaio 1914, sottotenente fanteria complemento IV Battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Comandante di mezza compagnia eritrea, la guidava con slancio e coraggio all'assalto di un villaggio tenacemente difeso da forze ribelli, occupandolo e sconfiggendo con gravi perdite l'avversario. — Uaiù, 10 ottobre 1936-XIV.

Dall'Osso Italo fu Giuseppe e fu Giuseppina Calabrese, nato il 30 marzo 1899 a Pagani (Salerno), tenente CC. RR. addetto al comando della colonna « Agostini ». — Ufficiale addetto al comando di una colonna operante, si offriva spontaneamente per assicurare il collegamento con i reparti più avanzati, prodigandosi con slancio ed entusiasmo gareggiando in bravura e sprezzo del pericolo con gli stessi combattenti. — Giggiga, 5 maggio 1936-XIV.

Giolo Cattaneo Francesco di Gino e di Paoli Maria, nato a Bologna il 7 novembre 1911, tenente in s.p.e. del 1° Gruppo squadroni indigeni. — Incurante del vivo fuoco avversario, alla testa del suo plotone, respingeva audaci nuclei ribelli: imbaldanziti da temporaneo successo, infliggendo loro sensibili perdite. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

Lipara Giuseppe di Antonino e di Tosto Concetta, nato a Catania il 12 luglio 1893, 1° capitano commissario di complemento addetto ai servizi commissariato della colonna « Agostini ». — Ufficiale commissario preposto ai servizi di commissariato di una colonna operante, organizzava con intelligenza e con passione i rifornimenti alle truppe impegnate in aspra battaglia e li assicurava in modo esemplare attraverso difficoltà e pericoli di ogni genere, portandosi spesso fra i reparti combattenti e dando prova di grande coraggio e valore personale. — Gunugadu-Dire Daua, 23 aprile-9 maggio 1936-XIV.

Pellone Raffaele di Edoardo e di Gadaldi Pierina, nato a Como il 30 agosto 1912, sottotenente del Gruppo squadroni indigeni. — Distaccato con un plotone a sicurezza sul fianco dello squadrone impegnato contro importanti nuclei ribelli, con felice iniziativa occupava munita posizione avversaria, resistendo ivi per più ore ed impedendo così una minaccia di aggiramento. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

Urbini Cesare di Giovanni e di Piantrucci Anna, nato a Firenze il 27 luglio 1895, capitano di complemento del Comando 2ª Brigata eritrea. — Ufficiale con funzioni politiche, prendeva parte a tutte le operazioni di polizia e ad arditi colpi di mano per la cattura di ribelli, distinguendosi per capacità ed ardire. Durante una spedizione punitiva, alla testa di un nucleo di gregari di banda irregolare, si spingeva arditamente in una zona pericolosa, riuscendo a sorprendere e a catturare un importante capo ribelle. — Scioa Nord Orientale, giugno-ottobre 1936-XIV.

Kekler Carlo di Roberto e di Crotti di Castiglione Costanza, nato a Udine il 17 gennaio 1900, tenente di complemento 1° Gruppo squadroni indigeni. — Aiutante maggiore, durante un lungo scontro con importanti forze ribelli, prodigavasi con slancio nel recapitare ordini e rilevare situazioni, percorrendo coraggiosamente zone battute dal fuoco nemico ed assolvendo con entusiasmo e valore il suo compito. — Monte Ierer, 12 ottobre 1936-XIV.

(100)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2229.

Integrazione delle provvidenze per l'incremento della produzione cerealicola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e 29 luglio 1925, n. 1316, convertiti in leggi con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, riguardanti provvidenze per l'intensificazione della cerealicoltura;

Visti i Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito in legge con la legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, e 4 maggio 1936-XIV, n. 982, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937-XV, n. 229, concernenti il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e il concorso nazionale di frutticoltura;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1929-VIII, n. 2309, e 4 maggio 1936-XIV, n. 974, relativi alla composizione e ai compiti del Comitato permanente del grano;

Visti i Regi decreti 11 ottobre 1928-VI, n. 2450, 18 novembre 1929-VIII, n. 2119, e 1° marzo 1934-XII, n. 472, riguardanti l'istituzione e le attribuzioni del Comitato per la sperimentazione agraria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni riguardanti il proseguimento di alcune attività volte all'incremento della produzione cerealicola;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per le finanze, per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'annata agraria 1938-39 sarà indetto un concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria, disciplinato a norma dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, e 4 maggio 1936-XIV, n. 982, convertiti in leggi rispettivamente con le leggi 8 aprile 1935-XIII, n. 901, e 18 gennaio 1937-XV, n. 229, e dotato di premi per il complessivo importo di L. 3.000.000.

Art. 2.

Udito il parere del Comitato permanente del grano, possono essere chiamati a partecipare alle attività per l'incremento della produzione cerealicola Enti ed Associazioni a carattere nazionale, sia con azione propria, sia in collaborazione con enti locali. A tal fine, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, agli Enti ed Associazioni nazionali predetti possono essere concessi contributi a carico del cap. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1937-38 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Nel secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, alle parole « l'adunanza annuale dei direttori degli Istituti sperimentali » sono sostituite le parole « il Comitato per la sperimentazione agraria ».

Art. 4.

Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, e con l'art. 1 del presente decreto saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli stanziamenti di L. 8.250.000 nell'esercizio finanziario 1938-39 e di L. 6.512.000 nell'esercizio finanziario 1939-40.

Con i suddetti stanziamenti, nei quali restano assorbite le quote non ancora iscritte in bilancio di quelli autorizzati con l'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e con l'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, sarà altresì provveduto ad ogni altra spesa che, negli esercizi finanziari suindicati, potrà occorrere per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per l'impianto di campi dimostrativi, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, e degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè per le gare e i concorsi locali previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — CIANO — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230.
Provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere all'Africa Orientale Italiana, con le modificazioni richieste dalle condizioni locali, le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sul credito peschereccio nel Regno, estesa alla Libia col R. decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, numero 284;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti, le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sul credito peschereccio nel Regno.

Art. 2.

Per compiere nell'Africa Orientale Italiana le operazioni di credito peschereccio, sia di impianto e di miglioramento che di esercizio, è assegnato alla Banca Nazionale del Lavoro, in aggiunta alle disponibilità di cui all'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, un contributo a carico dei bilanci dei seguenti Governi nella misura sotto indicata:

Governo dell'Eritrea L. 4.000.000 da versarsi in dieci annualità di L. 400.000 ciascuna;

Governo della Somalia Italiana L. 3.000.000 da versarsi in dieci annualità di L. 300.000 ciascuna;

Governo dell'Amara L. 500.000 da versarsi in dieci annualità di L. 50.000 ciascuna;

Governo dei Galla e Sidama L. 500.000 da versarsi in dieci annualità di L. 50.000 ciascuna.

La Banca nazionale del lavoro, a sua volta, aumenterà la propria dotazione da quindici a venti milioni in relazione allo sviluppo industriale della pesca nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

I predetti Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a concedere per i mutui destinati a le opere di impianto e di miglioramento di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, che siano iniziate dopo la data del presente decreto, un contributo del 2 % sul pagamento degli interessi dei detti mutui semprechè la durata dei medesimi non oltrepassi gli anni dieci. Il limite massimo della spesa annua per ciascun Governo sarà determinato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4.

Al Comitato per il credito peschereccio, costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, è aggiunto un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana.

È soppresso l'art. 5 del R. decreto-legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1385.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231.
Provvedimenti a favore dell'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970 che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti ed il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 1606, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni della suddetta Opera, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-leggi 27 novembre 1933, n. 2086, e 14 luglio 1937, n. 1252, concernenti autorizzazione al Consorzio d

credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato per un complessivo ammontare di 400 milioni all'Opera nazionale combattenti;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sistemazione della gestione dell'Opera in relazione ai programmi e compiti ad essa affidati;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà data al Consorzio di credito per le opere pubbliche di concedere mutui all'Opera nazionale combattenti, e di cui ai Regi decreti-legge 27 novembre 1933, n. 2086, e 14 luglio 1937, n. 1252, potrà essere estesa ad altri Istituti di credito, da indicarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Nel caso di tale estensione, ferme restando la garanzia dello Stato e tutte le condizioni già stabilite nei decreti-legge suddetti, l'ammortamento dei mutui potrà essere ridotto ad un periodo inferiore ai 25 anni.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione all'Opera nazionale combattenti di un contributo straordinario decrescente per cinque anni, in relazione alle condizioni speciali stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima.

Il contributo sarà annualmente determinato dal Ministro per le finanze, con riguardo alle risultanze del bilancio dell'Opera negli anni dal 1937 al 1941, e non potrà eccedere rispettivamente la somma di milioni 12 per il 1937, milioni 9,5 per il 1938, milioni 7 per il 1939, milioni 4,5 per il 1940 e milioni 2 per il 1941.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232.

Partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la partecipazione degli Istituti bancari nella costituzione del capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è modificato come segue:

« Esso ha un capitale di lire 50.000.000, conferiti per metà dalla Cassa depositi e prestiti e per l'altra metà conferiti dal Banco di Napoli, dalla Banca Nazionale del Lavoro, dal Banco di Sicilia e dall'Istituto S. Paolo di Torino in ragione rispettivamente di lire dieci milioni, di sette milioni e cinquecentomila, di lire cinque milioni e di lire due milioni e cinquecentomila ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, è modificato come segue:

Nel primo comma alle parole « e cinque designati dagli ltri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno » sono sostituite le parole « due designati dal Banco di Napoli e tre designati dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno ».

Nel comma penultimo alle parole « cinque membri » sono sostituite le parole « sei membri ».

Art. 3.

Disposizioni transitorie.

Le modificazioni apportate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge hanno effetto dal 1° gennaio 1938-XVI.

A tale data il Banco di Napoli e la Banca Nazionale del Lavoro provvederanno, mediante diretto regolamento dei conti, a rimborsare rispettivamente il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto S. Paolo di Torino delle somme di L. 500.000 e di L. 250.000 da questi Istituti precedentemente versati ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418.

L'Istituto Nazionale Imposte di Consumo provvederà alle conseguenti modifiche nel libro dei partecipanti.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Banco di Napoli provvederà alla designazione del membro da sostituirsi, con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI, al rappresentante uscente del Monte dei Paschi nel Consiglio di amministrazione costituito con decreto del Ministro per le finanze e del Ministro per l'interno in data 4 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 detto, n. 60.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 2233.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio della Fondazione « Francesco Gemma », in Longi.

N. 2233. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio della Fondazione « Francesco Gemma », in Longi, viene trasformato nel senso di assegnare con le sue rendite due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2234.

Accettazione, da parte dello Stato, della donazione di un appezzamento di terreno sito in comune di Calci.

N. 2234. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione di un appezzamento di terreno, situato in comune di Calci e contiguo ai fabbricati del Monastero della Certosa, disposta in favore dello Stato dal cav. dottor Antonio Simoni perchè formi parte integrante del complesso monumentale della Certosa di Calci.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2235.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Massimo Piccinini per la idrologia italiana ».

N. 2235. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali, disposta in suo favore dal gr. uff. Prassitele Piccinini, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Massimo Piccinini per la idrologia italiana ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2236.

Autorizzazione al preside del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III » di Patti ad accettare un legato.

N. 2236. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele III » di Patti viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore del detto Istituto dal prof. Vittorio Scaffidi, già ordinario della Regia università di Napoli, e consistente nella sua biblioteca.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2237.

Autorizzazione al Museo del Paesaggio di Pallanza ad accettare una donazione.

N. 2237. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Museo del Paesaggio di Pallanza viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000 in Rendita italiana del Debito pubblico 5 %, fatta al Museo stesso dalla signora Rosa Curioni vedova De Marchi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1937-XVI.

Conferma in carica del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli articoli 7 e 8 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 27 settembre 1923, n. 2429, e successive modifiche, l'ultima delle quali approvata con R. decreto 18 giugno 1931, n. 890;

Veduto il R. decreto 26 ottobre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1933, n. 22/249, col quale il cav. di gr. cr. prof. Giovanni Morselli venne confermato nell'ufficio di vice presidente della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, per il quadriennio 19 settembre 1933-19 settembre 1937;

In conformità alle deliberazioni in data 22 ottobre 1937-XV del Comitato dei Ministri di cui al succitato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. gr. cr. prof. Giovanni Morselli, cavaliere del lavoro, è confermato nell'ufficio di vice presidente della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, per il quadriennio 20 settembre 1937-19 settembre 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 396. — D'ELIA.

(162)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Lodovico Ballabio di Ferdinando.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Lodovico Antonio Ballabio, nato a Giussano il 5 agosto 1884 da Ferdinando e da Lucia Ghisalberti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Lodovico Antonio Ballabio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 dicembre 1937 del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Lodovico Antonio Ballabio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(132)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Sofia Vedovelli di Carlo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Sofia Vedovelli, nata a Milano il 10 ottobre 1884 da Carlo e da Palmira Franzosio, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Sofia Vedovelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 dicembre 1937 del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Sofia Vedovelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(133)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1937-XVI.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, ed il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 235, ed i decreti Ministeriali 23 dicembre 1933, 1° marzo 1934 e 29 luglio 1935;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, in Roma, è composto dai signori:

Avv. comm. Camillo Angelelli, presidente;
On. ing. Guido Donegani, vice presidente;
On. gr. uff. Vito Di Marzo, membro;
Cav. uff. ing. Emanuele Bergmann, membro;
On. Giovanni Micciché, membro;
Ing. Cirino Lomeo, membro;
Cav. Vincenzo Trigona della Floresta, membro;
Ing. Giovanni Bruni, membro;
Avv. comm. Vincenzo Arcuri, membro;
Gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio, membro.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(103)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso), delimitata dai seguenti confini:

a sud, strada dalla Chiesa di Paese per Sovernigo-Castagnole, sino all'incrocio con la strada Provinciale Feltrina (deposito munizioni);

a est, strada Provinciale Feltrina, dall'incrocio con la strada Paese-Castagnole (deposito munizioni), sino a Postioma;

a nord, strada da Postioma a Vedelago, sino al bivio di Cascina Fontana per Paese;

a ovest, strada per S. Luca da Musano a Paese, da Cascina Fontana alla Chiesa di Paese;

Visti i decreti Ministeriali 21 dicembre 1936 e 5 giugno 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(104)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI.
Nuove concessioni per la rivendita delle banane nel Regno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2085, sulla istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1937-XV che accorda alcune concessioni di rivendita delle banane nel Regno;

Ritenuta la necessità di accordare, per il periodo dal 15 novembre 1937-XVI al 31 agosto 1940-XVIII, altre sei concessioni di rivendita delle banane nel Regno;

Visto il risultato del concorso all'uopo indetto dalla Regia azienda monopolio banane su conforme parere del Ministero dell'Africa Italiana;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione della Regia azienda medesima espressa nella seduta del 10 novembre 1937-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Alle ditte sotto indicate è accordata la concessione di rivendita di banane nel Regno per le zone e sottozone segnate a fianco di ciascuna di esse:

Num. d'ord.	DITTA CONCESSIONARIA	Zona	Sottozona
1	Corinna Fontani in Cartigliani	Toscana	Prov. di Firenze, La Rufina, Vicchio, Borgo S. Lorenzo, Stia
2	Rag. Michele Granata	Sardegna	Prov. di Cagliari, Sassari e Nuoro
3	Bertani Alice in Panattoni	Campania, Lucania e Calabria	Prov. di Napoli - Lucania
4	Cristiani Gino	Campania, Lucania e Calabria	Prov. di Napoli e Salerno - Calabria
5	Gasperini Ottavio	Puglia	Prov. di Bari e Foggia
6	Monti Remo	Puglia	Prov. di Lecce, Brindisi e Taranto

Art. 2.

Le concessioni indicate al precedente art. 1 sono accordate per il periodo dal 15 novembre 1937-XVI al 31 agosto 1940-XVIII ed alle condizioni indicate nel disciplinare di concessione che sarà firmato dal rappresentante legale della Regia azienda monopolio banane e dal concessionario.

Art. 3.

Copia del presente decreto sarà comunicato a ciascuno dei concessionari indicati nel precedente art. 1 a cura della Regia azienda monopolio banane, la quale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

p. Il Ministro per l'Africa Italiana: TERUZZI.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(143)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato l'11 gennaio 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea.

(167)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il 10 gennaio 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, con il quale sono state dettate norme per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di alberghi in zone di particolare interesse turistico.

(168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Prolo Carlo, residente nel comune di Novara, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 21 gennaio 1938-XVI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Pel Ministro: TUFAROLI.

(139)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Ottaviano Michele, residente nel comune di Ragusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 gennaio 1938-XVI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Pel Ministro: TUFAROLI.

(140)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Bellingeri Leopoldo, residente nel comune di Torino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 28 gennaio 1938-XVI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Pel Ministro: TUFAROLI.

(141)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 13 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
28 gennaio 1937	D'Agostini Antonio, a Blevio (Como).	Parapioggia per biciclette (modello).	14761
18 febbraio 1937	Tortosa Domenico e Tortosa Mauro.	Disegno rappresentante la magna figura di Roma, e destinato alla parte posteriore di una serie di carte da giuoco utilizzabili tanto per giuochi nazionali che per giuochi esteri.	14762
20 » »	Magazzari Domenico.	Lava padelle automatico.	14763
30 marzo »	S.A. - S.I.L.C.A. Soc. Ital. Lavorazione celuloide ed affini, a Milano.	Tubo rivestimento in celluloide o altra materia per protezione di tubi da bicicletta per signora o comunque (modello).	14764
16 aprile »	Società in nome collettivo Fratelli Cotti, a Ferrara.	Testate liscie di letti gemelli in ferro (modello).	14765
» » »	Società in nome collettivo Fratelli Cotti, a Ferrara.	Testate liscie di letto matrimoniale in ferro (modello).	14766
» » »	Società in nome collettivo Fratelli Cotti, a Ferrara.	Testata sagomata di letto matrimoniale in ferro (modello).	14767
» » »	Società in nome collettivo Fratelli Cotti, a Ferrara.	Testate sagomate di letti gemelli in ferro (modello).	14768
4 » »	Giordani Raffaele, a Bologna.	Freno per carrozzine per bambini (modello).	14769
13 » »	Soc. Ital. « Mega », a Milano.	Maniglia per mobili avente il ponte leggermente incurvato verso l'interno e in cui le porzioni terminali di fissazione allargantisi verso la estremità recano dei fregi a foglie (modello).	14770
16 » »	Ditta Virgilio Cortese, a Milano.	Orecchino a fiori a bassorilievo su superficie convessa (modello).	14771
29 » »	Linussio Jacopo, a Tolmezzo (Udine).	Bordatura protettiva in celluloide con rinforzo esterno in metallo per i bordi inferiori degli sci (modello).	14772
29 » »	Linussio Jacopo, a Tolmezzo (Udine).	Bordatura protettiva in celluloide con rinforzo interno in metallo per i bordi inferiori degli sci (modello).	14773
4 giugno »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa per bambini e giovinette con tomaia in tessuto doppiato e guarnizioni in gomma (modello).	14774
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa a sandalo con tomaia in tessuto doppiato e chiusura mediante bottone a pressione con finta fibbia regolabile (modello).	14775
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa a sandalo con tomaia in paglia, tacco di legno laccato con sopratacco, suoletta elastica di gomma spuma e chiusura mediante bottone a pressione con finta fibbia regolabile (modello).	14776
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa a sandalo allacciata con tomaia in tessuto doppiato, tacco in legno laccato, sopratacco e suoletta elastica di gomma spuma (modello).	14777
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa femminile a lacci a tacco basso con tomaia in tessuto tipo scamoscio, guarnizione di gomma (modello).	14778

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 giugno 1937	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa femminile a lacci a tacco basso con tomaie in tessuto che riveste pure il tacco di legno (modello).	14779
7 » »	Orio Ercole, a Venaria Reale (Torino).	Sistema di tenuta per ingrassatori (modello).	14780
» » »	Borgiotto Matilde, a Torino.	Cravatta da annodare frastagliata ad ogni estremità in modo da formare tre lembi (modello).	14781
» » »	Borgiotto Matilde, a Torino.	Cravatta da annodare intagliata ad ogni estremità in modo da formare due lembi (modello).	14782
17 » »	Soc. An. « Aurea » a Genova.	Caldaietta elettrica per parrucchieri (modello).	14783
8 luglio »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walther Martiny » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Soprascarpa femminile da neve a tomaia imitante la pelle di capretto con finte cuciture, colletto di gomma e chiusura a strappo (modello).	14784
21 » »	Buchet e Colcombet S.A.I., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con file di farfalle stilizzate disposte sfalsate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14785
23 » »	Seterie E. Gandini, a Milano.	Disegno di tessuto laminato rigato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14786
21 giugno »	Giulio Corti & Fratello, a Signa (Firenze).	Cappello per signora (modello).	14787
7 agosto »	Schriftguss K. G. Vorm. Bruder Butter, a Dresden (Germania).	Serie di caratteri tipografici, in cui ogni carattere è corsivo, sottile, conformato secondo linee sinuose (disegno).	14788
8 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con palmette regolarmente spaziate e contornate da rampicanti e rose. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14789
» » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con pianticelle di rose, euforbie, iris e miosotidi tra alberi, cespugli e teste di fiorellini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14790
4 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con gruppi di astri circondati da voli di rondini stilizzate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14791
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di crisantemi e foglie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14792
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con papaveri, rose cinesi e foglie in bosco a moderna stilizzazione. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14793

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 agosto 1937	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di rose « la france » in boccio alternate con altre sparse. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14794
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di roselline di Firenze alternate con altre sparse. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14795
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disegno a piccole volute e fiorellini in stilizzazione persiana tipo cachemire. (Privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14796
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglie di ciclamino. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14797
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con motivo ornamentale a ferro battuto a guisa di cancellata artistica. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14798
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno in tessuto decorato con fondo pieno di rosoni gotici stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14799
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di rampicanti con foglie dentate in stilizzazione a guisa di ricamo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14800
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con ciuffi di margherite sparse. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14801
» » »	Pirovano Mario, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disseminato di coppie di foglie di ruscus aculeatus incrociate nei gambi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso.	14802
» » »	Lazzari Cesare, a Milano.	Cappello per signora con bordo anteriore inclinato verso l'avanti a scanalature circonferenziali (modello).	14803
» » »	Castelli Luigi, a Milano.	Calotta, stampata in bachelite, dei distributori di spinterogeno e distributore alloggiato in tale calotta (modello).	14804

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
4 agosto 1937	S. A. Scatolificio Ambrosiano, a Milano.	Calotta-flacone in cartone o simili con testa riportata per impolverare facendo uso di materia in polvere (talco) (modello).	14805
5 » »	Bettinelli Angelo, a Varese.	Lettino per bambini presentante tre sbarre verticali e due pannelli decorativi rettangolari simmetrici ai due lati delle dette sbarre su ciascuna testata (modello).	14806
30 luglio »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Collettore di aspirazione e scarico per motore a scoppio (modello).	14807
» » »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Testa per gruppo cilindri di motore a scoppio (modello).	14808
31 » »	Seterie R. Gandini, a Milano.	Disegno di tessuto laminato rigato con fondo in forma di fine rete.	14809
2 agosto »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martini » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Pantofola per signora con tomaia di tessuto e chiusura ad occhielli e legacci (modello).	14810
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martini » Industria Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Mezzo stivale di gomma per bambini con impronta pelle (modello).	14811
20 luglio »	Gessi Ines, a Bologna.	Dorso per raccoglitore di schede e fogli da registri (modello).	14812
21 » »	Violi Pedrini Angelo, a Castel S. Pietro Emilia (Bologna).	Porta bandiere per trofei per grandi manifestazioni (modello).	14813
24 giugno »	Ruffini Manlio, a Bologna.	Scalza calzature utilitario (modello).	14814
22 » »	Martinelli Ivo, a Bologna.	Bigliardino ottagonale a biglie ovali (modello).	14815
21 » »	Soc. An. Italiana Medicinali e Affini (S.A.I.M.A.), a Bologna.	Bottiglia per acqua di colonia e profumi (modello).	14816
3 agosto »	Regola Attilio Felice, a Firenze.	Recipiente ad isolamento termico con beccuccio (modello).	14817
4 » »	Baglioni Nello, a Firenze	Sagoma di etichetta per bocche da fiaschi (modello).	14818
» » »	Società Italiana Apparecchi di Precisione S.I.A.P., a Bologna.	Psicrometro (modello).	14819
22 » »	De Lollis Giovanni, a Palermo.	Porta fiale di sicurezza (modello).	14820
14 » »	Farina Alfredo, a Roma.	Spruzzatore per vernici (modello).	14821
24 » »	Schriftguss K. G. Vorm. Bruder Butter, a Dresden (Germania).	Serie di caratteri tipografici aventi l'aspetto di caratteri in rilievo (disegno).	14822
10 settembre »	Salvati Filippo, a Napoli.	Cintura pelvica regolatrice per la riduzione delle curve a spirale nella cura ortopedica delle deviazioni del tronco umano (modello).	14823
11 » »	De Arcangelis Nicola, a Pescara-Riviera.	Foglio sagomato speciale per imballo di commestibili in genere e pasta in particolare (modello).	14824
14 » »	Schriftguss K. G. Vorm. Bruder Butter, a Dresden (Germania).	Serie di caratteri tipografici, di forma stampatella con filetto di contorno (disegno).	14825
12 agosto »	Wolff Max, a Milano.	Blocco di fogli per registratori a fogli mobili (modello).	14826
12 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di piccole rose. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14827
12 » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato disseminato di fiori dal gambo reciso: narcisi, gerani e ciclamini con foglie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14828

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 agost 1 37	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di garofani semplici e doppi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14829
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con piccole teste di gallo largamente sparse. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14830
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato regolare largamente spaziato di piccoli mazzi di fiori incartocciati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14831
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di corolle di margherite e fiordalisi sovrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14832
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con scacchiere irregolare di quadrilateri a tratteggio incrociato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14833
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fiori montani largamente spaziati: stelle alpine, arnica, ranuncoli, sassifraghe. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14834
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con papaveri doppi a petali frastagliati dal gambo reciso. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14835
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con trofei di rametti di campanule incurvanti sotto il peso dei fiori e dei bocciuoli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14836
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di corolle di malve appiattite e stilizzate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14837
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con quadrilateri di mezzalune e lenti biconvesse inserite l'una all'altra. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14838

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
12 agosto 1937	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di superfici pentagonali irregolari con sfaccettatura a modo di cristalli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14839
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con scacchiere di millefiori ridotti ad uguale grandezza: rose, garofani, fiordalisi, margherite, fucsie, oleandri, campanule e simili. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14840
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di teste di fucsie, rose di siepe e crisantemi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14841
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con grosse rose su un fondo di pervinche, gerani, margherite e altri fiori da giardino. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14842
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gruppetti spaziati di colchici e piccoli tulipani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14843
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di fiori di composita visti di fianco con 4 petali e foglioline recisi nel gambo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14844
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con spaziata di bastoncini abbinati disposti in ogni direzione. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14845
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di rettangoli allungati alternati con piccoli rombi in riga. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14846
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gettata di piccole gocce allungate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14847
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con costellazioni di piccole losanghe irregolari a lati raddoppiati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14848

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 agosto 1937	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con stratificazione e fondo pieno di gigli, margherite, miosotidi, primule, girasoli e garofani alpini fra petali, fiorellini e foglie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14849
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gettata di petali a quadrifogli e gambi staccati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14850
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con crisantemi sparsi e intrecciati in mazzo con genziane, garofani e spighe. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14851
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con segmenti di spirali con testa allargata. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14852
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con geometrico scozzese di grossi rombi contenenti righe non equidistanti incrociate ad angoli retti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14853
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di campanule, garofani e piselli odorosi dal gambo reciso e capsule di papavero. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14854
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con teste di tulipani con gambo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14855
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con mazzi di peonie, roselline, margherite, anemoni e rametti di luppolo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14856
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di fiori d'anemoni e di campanule recisi alla sommità del gambo. (Privativa richiesta pel disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14857
» » »	Ditta Bianchini Ferier, a Lione (Francia).	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di corolle di campanule appiattite viste dall'alto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	14858

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
13 agosto 1937	A. Paredi & C., a Pescate (Lecco).	Silos componibile in cemento armato (modello).	14859
20 » »	Castelli Luigi, a Milano.	Rotture per spinterogeno (modello).	14860
» » »	Antonelli Ernesto, a Milano.	Porta-ceppo per freni di biciclette o simili (modello).	14861
» » »	Gherardi Pietro, a Milano.	Suola di cuoio con un bordo ripiegato in forma tale che la parte superiore di questo bordo possa servire a trattenere la cucitura verticale di riunione della tomaia con la detta suola (modello).	14862
21 » »	Ditta Jacob Moench, a Offenbach (Germania).	Cerniera per borsetta da signora costituita da due staffe con listello mediano sporgente servente per l'attacco e l'incastro dell'organo di serratura (modello).	14863
» » »	Ditta Jacob Moench, a Offenbach (Germania).	Cerniera per borsetta da signora con parte mediana delle due staffe munita di una serie di ondulazioni (modello).	14864
27 » »	De Angeli-Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati Anonima, a Milano.	Disegno di tessuto stampato per fazzoletto da testa e da spalla.	14865
7 settembre »	Ditta Bob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Maniglia per mobile eseguita di resina artificiale e con piastra dorsale di metallo stampato (modello).	14866
9 » »	Europeo Gino, a Milano.	Gemma rifrangente di segnalazione per veicoli (modello).	14867
4 agosto »	Fiat Società Anonima, a Torino.	Gruppo cilindri per motore a scoppio con basamento (modello).	14868
9 » »	Soc. An A.F.A.S.T., a Torino.	Calzatura per bambini con linguetta rivoltata e portante una figurina (modello).	14869
11 » »	Felice Marinesi & C., a Signa (Firenze).	Cappello in feltro costituito da una calotta in forma allungata con piega mediana e nastro corrente sui lati e formante una bandieruola davanti a sinistra uscente da un ricamo e due pendenti posteriori (modello).	14870
18 » »	Soc. An. Maglierie Fratelli Maffioli, a Milano.	Casacca con colletto rovesciato a doppia punta e bordi di maglia alla cintura e alle maniche (modello).	14871
» » »	Adalbert Hochner & Sohn, a Vienna.	Valigia specialmente per il trasporto di abiti (modello).	14872
5 » »	Società Italiana Apparecchi di Precisione S.I.A.P., a Bologna.	Anemometro a mano (modello).	14873
7 » »	Società Italiana Apparecchi di Precisione S.I.A.P., a Bologna.	Termoigrografo (modello).	14874
12 » »	Società Italiana Apparecchi di Precisione S.I.A.P., a Bologna.	Pluviografo (modello).	14875
30 » »	Zoli Attilio, a Genova.	Porta-neonati con riscaldamento elettrico (modello).	14876
10 settembre »	Ceccarelli Gino Umberto, a Massa Carrara.	Paralume per le lampade elettriche atto per le insegne (modello).	14877
19 agosto »	Mancini Cesare, a Napoli.	Rete da letto a maglia di grandezza ridotta (modello).	14878
» » »	Mancini Cesare, a Napoli.	Telaio di supporto per reti da letto (modello).	14879
» » »	Mancini Cesare, a Napoli.	Rete da letto a maglia di grandezza alternata (modello).	14880

Roma, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

Il direttore: ZENGARINI.

(36)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redim. 3,50	269254	Valsecchi Alberto di Pietro, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Tede (Pavia) . . . . L.	189 —
Cons. 3,50	699893 Solo per la proprietà	per la proprietà: Faelli Antonio fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Valan Marina fu Antonio ved. Faelli, dom. a Padova per l'usufrutto: Valan Marina fu Antonio . . . . »	24,50
»	815991	Rapicano Clementina fu Aniello ved. Calabrese Vincenzo, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli) . . . . »	192,50
»	80161	Fondazione di De Franceschi rev. Abate Giovanni Antonio fu Giovanni Pietro . . . . »	38,50
Rendita 5%	86953 86959 86961	Norsa Vittorio fu Michele, dom. a Piacenza . . . . »	300 — 1.505 — 1.595 —
Cons. 3,50	629305	Coppola Carolina-Luigia di Pietro-Leonida, moglie di Nossardi Attilio-Angelo fu Gerolamo, dom. a Nervi. Vincolata per dote . . . . »	1.347,50
Redim. 3,50	481750	Oliviero Aurora di Francesco, minore, sotto la p. p. del padre dom. in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) . . . . »	17,50
»	481751	Oliviero Raffaele di Francesco, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) . . . . »	17,50
»	34560	Casacero Maria di Antonio, nubile, dom. a Siracusa . . . . . . »	17,50
Cons. 3,50	581827 Solo per la proprietà	per la proprietà: Patrimonio Sacro Perpetuo fondato dal fu Giuseppe Nazzari in Venezia. per l'usufrutto: Scarpa Don Giuseppe . . . . »	588 —
Cons. 5%	80536	Pelissero Caterina di Battista, nubile, dom. a New York . . . . »	50 —
Redim. 3,50	97961	Viscuso Rosario di Francesco, dom. a Catania . . . . »	14 —
Cons. 3,50	731173	Robino Angela di Luigi, moglie di Vacha Rodolfo dom. in Pinerolo (Torino). Ipotecata per cauzione . . . . »	35 —
»	573879 Solo per la proprietà	per la proprietà: Boffi Emilia-Rosa di Cesare, nubile, dom. in Asti. Col vincolo dotale della titolare. per l'usufrutto: Pugliese Elisa fu Abrano ved. Terracini . . . . . »	171,50
Cons. 3,50	804337 Solo per la proprietà	per la proprietà: Lonati Elvira fu Teodoro, minore, sotto la p. p. della madre Buzzi Flaminia fu Giuseppe ved. di Lonati Teodoro, dom. a Gavirate (Como). per l'usufrutto: Lonati Carlo fu Teodoro . . . . »	532 —

Roma, 1° settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3124)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Media dei cambi e dei titoli

de 10 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 05
Francia (Franco)	64, 50
Svizzera (Franco)	440 —
Argentina (Peso carta)	5, 575
Belgio (Belga)	3, 2275
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 71
Danimarca (Corona)	4, 2435
Norvegia (Corona)	4, 776
Olanda (Fiorino)	10, 5845
Polonia (Zloty)	361, 27
Portogallo (Scudo)	0, 8641
Svezia (Corona)	4, 90
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50% (1906)	72, 85
Id. 3,50% (1902)	70, 925
Id. 3,00% Lordo	52 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70, 175
Rendita 5% (1935)	92, 65
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 525
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 50
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 675
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92, 60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 65
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 80

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale (legge 24 aprile 1898, n. 132 e R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

34ª Estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337 e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 4 febbraio 1938-XVI, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 (Roma) autorizzato col succitato R. decreto-legge:

1) Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 33ª estrazione (febbraio 1937) e rimborsati da questa Direzione generale;

2) Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 2322 titoli corrispondenti a n. 4736 cartelle per complessivo capitale nominale di L. 2.368.000, come da apposito piano di ammortamento. Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è di:

n. 1896	per la serie di titoli unitari	cap. nom.	L. 948.000 —
» 392	» » quintupli	» »	» 980.000 —
» 24	» » ventupli	» »	» 240.000 —
» 10	» » quarantupli	» »	» 200.000 —
Tot. 2322	titoli per complessivo capitale nominale di		L. 2.368.000 —

Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.035.674,36 pel semestre 1° aprile 1938 e di L. 1.992.301,70 per semestre al 1° ottobre 1938 e cioè L. 4.027.976,06

La somma da pagarsi pel 1938 ammonta a L. 6.395.976,06

Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754,84 l'avanzo di L. 242,18 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1937) aumento dei relativi interessi di un anno in L. 9,08 si ha una somma disponibile di L. 6.396.006,10

e quindi un avanzo di L. 30,04 da conteggiarsi all'estrazione del febbraio 1939.

Alle operazioni stesse potrà asistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: BONANNI.

(170)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 23 novembre 1937-XVI, è stata confermata in carica fino al 31 dicembre 1937-XVI, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova, composta dei signori:

Cav. uff. rag. Nicolao Pellati, vice ispettore Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente.

Prof. Augusto Occhialini, della Regia università di Genova, membro;

Maestro Pasquale Montani, direttore del Conservatorio di musica « N. Paganini » di Genova, membro;

Cav. uff. Ermete Galloni, capo ufficio telefonico, segretario.

(172)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di: Rosora Mergo (Ancona); Castro dei Volsci, Ceccano (Frosinone); Fiuminata, S. Angelo in Pontano (Macerata); Forano Sabino (Rieti); Faleria, S. Oreste (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Bernardini Luigi fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Rosora Mergo, in provincia di Ancona;

Fratelli avv. Antonio fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone;

Gizzi conte Ernesto fu Camillo, per la Cassa comunale di credito agrario di Ceccano, in provincia di Frosinone;

Bidolli Augusto, per la Cassa comunale di credito agrario di Fiuminata, in provincia di Macerata;

Bertarelli dott. Paolo Emilio fu Emilio, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo in Pontano, in provincia di Macerata;
Angeletti Fortunato fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino, in provincia di Rieti;
Corsetti Alberto di Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Faleria, in provincia di Viterbo;
Moroni Fiori Giovanni fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Oreste, in provincia di Viterbo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(135)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

L'avv. Canio La Gala fu Antonio, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza, in provincia di Potenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(136)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di: Bastia (Perugia); Castelgiorgio, Ficulle (Terni); Caprarola (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Gigliarelli cav. Odoardo fu Adamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Bastia, in provincia di Perugia;
Stoppacciaro Lorenzo fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelgiorgio, in provincia di Terni;
Franciosini cav. uff. Alberto Mario fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Ficulle, in provincia di Terni;
Fusaro dott. Pietro fu Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Caprarola, in provincia di Viterbo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(137)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di: Solarussa (Cagliari); Castelsardo, Nughedu S. Nicolò, Oschiri (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i sigg.:
Manca Peppino, per la Cassa comunale di credito agrario di Solarussa, in provincia di Cagliari;
Manzoni Pancrazio fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo, in provincia di Sassari;
Natale cav. Vito di Cosimo, per la Cassa comunale di credito agrario di Nughedu S. Nicolò, in provincia di Sassari;
Bua Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Oschiri, in provincia di Sassari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(138)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, che reca disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo);
Veduto il proprio provvedimento in data 3 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale « S. Anna » di Sciara (Palermo) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII,

capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 8 luglio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(149)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale cattolica di Ripalta Arpina (Cremona) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 20 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(150)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona) sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R decreto-legge 17 luglio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(151)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 maggio 1937-XV con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti);

Veduto il proprio provvedimento in data 5 maggio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Ritenuta la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Sebastiano » di Poggio Moiano (Rieti) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sino al giorno 5 aprile 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(152)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 100 posti di volontario coloniale nel ruolo del personale di Governo (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ORIENTALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di volontario coloniale nel ruolo del personale di Governo (gruppo *A*).

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925, modificato dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936, n. 633, e 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi co-

loniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine anzidetto.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 21, nè maggiore di 32.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 37 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O., ed a 39 per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XVI, n. 2111.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al numero 1° si cumula con quella di cui al numero 2°, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti, che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal R. Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, ovvero diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli.

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di ultima residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

f) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dovranno presentare copia dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;

h) certificato della Federazione provinciale fascista su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XVI al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero e sia vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

i) fotografia di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento dev'essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) del precedente articolo, insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i certificati di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine indicato all'art. 2 del presente decreto e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva coloniale.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Economia politica.
4. Diritto internazionale pubblico.
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa).
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo.
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati).
5. Elementi di diritto e procedura penale.
6. Economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica.
7. Elementi di contabilità generale dello Stato.
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle colonie italiane.
9. Storia della colonizzazione.
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico.
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

c) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

d) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

e) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, volontari coloniali e presteranno per un periodo di sei mesi servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali. Il giudizio del Consiglio di amministrazione per l'ammissione in carriera sarà pronunciato in base al risultato del servizio di prova e di tirocinio; questo potrà essere prolungato di sei mesi per un secondo giudizio definitivo, pei volontari giudicati non idonei.

Art. 15.

Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 800 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed all'aumento previsto dal R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033. Ai volontari destinati in colonia oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di vice segretario.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

(122)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 100 posti di aspirante aiutante coloniale (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di aspirante aiutante coloniale.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal R. decreto 21 giugno 1928, n. 1919, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del Personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali, che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle relative domande, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine anzidetto.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il candidato desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di 30.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O., ed a 39 per i decorati al valore militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale, che risultino iscritti ai Fasci stessi, ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati di 4 anni.

Il limite massimo di età di cui ai commi precedenti è elevato, giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2° di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al numero 1° si cumula con quella di cui al numero 2°, ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti, che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di liceo classico o scientifico, o d'istituto tecnico (corso superiore), o di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani), o d'istituto magistrale superiore.

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di ultima residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

f) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, da cui risulti la natura e il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;

h) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente, a seconda dell'età, è iscritto per l'anno XVI al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (e in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 15 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero e sia vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

i) fotografia, di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento dev'essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente articolo, debbono essere di data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), del precedente articolo,

insieme a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i certificati di cui alle lettere *a*) a *d*) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine indicato all'art. 2 del presente decreto e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera ausiliaria.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o letterario;
2. Traduzione dall'italiano al francese;
3. Soluzione di un problema di aritmetica e soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema di geometria.

Esami orali obbligatori:

1. Cultura generale (storia generale del trattato di Vienna, 1815, ai nostri giorni e geografia astronomica, fisica e politica);
2. Aritmetica, algebra e geometria piana e solida;
3. Materie giuridiche (nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale e amministrativo);
4. Contabilità generale dello Stato. Ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana e dei Governi coloniali;
5. Lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato), di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 4054, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

c) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

d) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

e) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali.

Alla fine del periodo di prova gli aspiranti aiutanti coloniali che in base al risultato del servizio prestato siano giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei alla ammissione in carriera, conseguiranno la nomina ad aiutante coloniale di 4ª classe. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 15.

Agli aspiranti aiutanti coloniali compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 700 lorde ai sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 27 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli aspiranti aiutanti coloniali destinati in colonia, oltre all'assegno mensile, compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il personale proveniente ad altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

(123)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 100 posti di alunno d'ordine coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1928, che fissa le norme per l'ammissione alle carriere ausiliaria e d'ordine dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 100 posti di alunno d'ordine coloniale in prova.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, numero 1592, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; e dal R. decreto 21 giugno 1928, modificato dal R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - debitamente documentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che risiedono all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine anzidetto.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termini del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero o dei Governi coloniali.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua egli desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, del Podestà del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 18, nè maggiore di 30.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A.O., ed a 39 per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per meriti di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi, ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono elevati di 4 anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1° di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2° di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al numero 1° si cumula con quella di cui al numero 2°, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti, che alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè per il personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado.

La firma del notaio dev'essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di ultima residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

f) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, da cui risulti la natura e il grado di invalidità, e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dovranno presentare copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra;

h) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente, a seconda dell'età, è iscritto per l'anno XVI al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.), con indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa nazionale, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. (o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice-segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o dal Segretario generale dei Fasci all'estero e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F., o da uno dei vice segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

i) fotografia, di data recente (formato visita), con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento dev'essere prodotto soltanto dai congiunti con o senza prole o dai vedovi con prole.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *i*) ed *l*), dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto, non occorre pei certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), del precedente articolo, insieme

a copia, nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i certificati di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 3, del presente decreto.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate ai Governi coloniali dopo il termine indicato all'art. 2 del presente decreto e di quelle insufficientemente documentate.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 8.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera d'ordine.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

Le prove saranno scritte e orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Componimento in lingua italiana da servire anche come prova di calligrafia.
2. Soluzione di un problema di aritmetica elementare.
3. Saggio di dattilografia.

Esami orali obbligatori:

1. Elementi di aritmetica e di geometria.
2. Elementi di storia dal 1814 ai nostri giorni.
3. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
4. Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno e specialmente sull'ordinamento del Ministero dell'Africa Italiana e dei Governi coloniali.
5. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle colonie italiane.
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

c) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

d) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

e) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) di esso citato decreto.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'applicazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto ministeriale, alunni d'ordine coloniali in prova e presteranno, per un periodo di sei mesi, servizio di prova presso gli uffici del Ministero dell'Africa Italiana o presso gli uffici dei Governi coloniali.

Alla fine del periodo di prova gli alunni d'ordine coloniali in prova che in base al risultato del servizio prestato siano giudicati dal Consiglio di amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine coloniale. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo.

Art. 15.

Agli alunni d'ordine coloniali in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno mensile di L. 425 lorde a sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente, in dipendenza del cumulo con altre competenze, alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. Agli alunni d'ordine coloniali in prova destinati in colonia, oltre all'assegno mensile, compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado 13°.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

(124)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 35 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, relativo al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, e le sue successive modificazioni;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 35 posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Prefettura della propria Provincia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18.

Il limite massimo di età è di anni 30 riferito alla data del presente decreto ed è elevato a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ed a 39 anni per gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per fatti di armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, nonchè per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I cennati limiti sono aumentati di 4 anni:

a) per i candidati che risultino iscritti senza interruzione ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

Sono ammessi, infine: un ulteriore aumento di 2 anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio, da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2° diploma originale, o copia autentica della laurea in giurisprudenza, oppure della laurea in scienze sociali e politiche conseguita nel Regio istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze o della laurea in scienze politiche;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato, su carta da bollo, da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, o per fatti di arme in Africa Orientale, produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di armi avvenuti dal 16 gennaio 1935, per le operazioni militari in Africa Orientale dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9° certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data di iscrizione.

Tali certificati dovranno essere rilasciati dal segretario (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia), del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe

interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli o residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati saranno sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice-segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti di arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato nel n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del Comando del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'Autorità, da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero dell'interno e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda all'Ufficio o al Comando dal quale dipendono, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vicesegretario in prova nella carriera di gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. Diritto civile;
2. Diritto amministrativo e costituzionale;
3. Diritto corporativo;
4. Economia politica e scienza delle finanze.

Prove orali:

1. Le materie delle prove scritte;
2. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
3. Diritto commerciale;
4. Legislazione speciale amministrativa;
5. Nozioni di statistica (*statistica teorica*: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; *statistica applicata*: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
6. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco, o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra e per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in A. O., agli idonei ex combattenti o legionari fiumani iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e, in mancanza agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in A. O. si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Ai vicesegretari in prova predetti compete il rimborso della sola spesa personale del viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 771.87.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Art. 10.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 36 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, che approva i ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto il regolamento 2 febbraio 1913, n. 614, per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e le sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 novembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di 36 inservienti in prova nella Amministrazione civile dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.
Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni;

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente mezionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, o in dipendenza dei

fatti di arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione del mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9° certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza dell'aspirante attestante che l'aspirante medesimo sa leggere e scrivere; tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termine delle disposizioni vigenti;

10° certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P. N. F. o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati, in dipendenza dei fatti di arme avveratisi nella difesa delle Colonie in A. O. dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al P. N. F., in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o in sua vece dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vicesegretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'Estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti al Fascio di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al P. N. F. dei cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini Sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vicesegretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

11° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° rapporto informativo sulla durata o natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'Ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al Procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 10 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 8, 10 e 11 dell'art. 2 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti dalla data del bando di concorso salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dell'interno potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro non motivato e insindacabile.

Art. 6.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di inserviente in prova è fatta da una Commissione composta di un viceprefetto in servizio al Ministero che la presiede, di un funzionario di gruppo *A* e di un funzionario di gruppo *B*, appartenenti al grado 6° e 7°, e addetti al Ministero stesso.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non superiore all'8°, disimpegnerà presso la Commissione le mansioni di segretario.

Art. 7.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri di valutazione dei titoli, e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento eseguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione agli impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 3ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento), diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono dagli altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 9.

Il Prefetto, capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(154)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 5 posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 14 giugno 1923, n. 1895, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 e R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio detto anno, registro 5, foglio 190, col quale fu indetto un concorso per merito distinto a 5 posti di primo ragioniere nella Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 27 settembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1937;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 28 luglio 1937;
Veduta la tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto a 5 posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Oliveti Alberto;
2° Alotta Ignazio.

Art. 2.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei candidati sottoindicati i quali, avendo preso parte al concorso sopra specificato, hanno riportato le votazioni per il conseguimento della dichiarazione di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, richiamati dall'art. 10 del bando di concorso:

1° Mezzasoma Rinaldo;
2° Ferrari Pietro;
3° Pannunzio Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(97)

Tabella di classificazione del vincitore del concorso a 2 posti di capotecnico industriale aggiunto in prova nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1937, registro 5, foglio 27, col quale venne indetto un concorso per il conferimento di 2 posti di capotecnico industriale aggiunto « Gruppo *B* » nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1937, registro 8, foglio 104;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione del vincitore del concorso a 2 posti di capotecnico industriale aggiunto in prova « Gruppo *B* » nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Simone Gerardo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(98)

Tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 2 posti di capotecnico agricolo aggiunto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1937, registro 5, foglio 26, col quale venne indetto un concorso a 2 posti di capotecnico agricolo aggiunto (gruppo *B*) nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il R. decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 2 agosto 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 detto mese, registro 8, foglio 105;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di capotecnico agricolo aggiunto « gruppo *B* » nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Solero dott. Virginio;
2° Silanos Michele;

e idoneo:

1° Fiorio dott. Lino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(99)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.